



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza 316/2011 - Decisione del 21/11/2011 - Deposito del 23/11/2011</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Sanità - Norme della Regione Siciliana – Stabilizzazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti di società miste, convenzionate con le strutture sanitarie, impiegati in attività socialmente utili comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate – Procedura selettiva non compatibile con la disciplina del concorso pubblico arbitrariamente restringendo i soggetti legittimati a parteciparvi in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione della delibera impugnata con omissione della disposizione censurata - Sopravvenuta mancanza di oggetto del giudizio - Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b> Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 giugno 2011, promossa dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117 commi secondo, lettera l) e terzo della Costituzione, in quanto, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 12 luglio 2011, n. 14 con omissione della disposizione oggetto di censura; infatti, sul piano processuale, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia,</p>



	privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> assemblea regionale siciliana art. 3 delibera legislativa n. 528-590-606 approvata il 14/06/2011  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 3 Costituzione art. 51 Costituzione art. 81, quarto comma Costituzione art. 97 Costituzione art. 117, secondo comma lettera l) e terzo

**Redattore: Antonella De Luca**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

